

# Spazi e tempi della libertà economica

Giacomo Todeschini

L'immagine del medioevo come lunga epoca o serie di epoche caratterizzata dall'inibizione delle libertà o della libertà economiche, come epoca dunque esplicitamente orientata a frenare la mobilità sociale e ad inchiodare le persone al gruppo di appartenenza e al sistema di regole che lo definivano, è ancora a tutt'oggi assai divulgata. Questa immagine semplificata, d'altronde, tende a contrapporre ad un medioevo sommariamente rappresentato come socialmente immobile, un medioevo mercantile e cioè economico caratterizzato invece da forme di libertà imprenditoriale e creditizia improbabilmente avventurose. Si tratta tuttavia, come ben mostra la storiografia recente, di un'immagine astratta e schematica, assai lontana dalla specificità e dalla complessità della realtà organizzata dalle relazioni economiche, ma soprattutto dalla duttilità culturale e concettuale del termine *libertas* ove esso connotasse o comunque si riferisse ai comportamenti o alle scelte economiche di persone specifiche o di gruppi sociali ben definiti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *La notion de liberté au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident*, a cura di G. Makdissi, D. Sourdél e J. Sourdél-Thomine, Paris 1985; *Les origines des libertés urbaines. Actes du 16e Congrès des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur (Rouen, 7-8 juin 1985)*, Rouen 1990; *La crescita economica dell'Occidente medievale: un tema storico non ancora esaurito. Venticinquesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 2015)*, Roma 2017; cfr. A.S. BRETT, *Liberty, right and nature: Individual rights in later scholastic thought*, Cambridge 1997.

È stata, in effetti, messa da tempo in discussione la nozione stessa di un' incontrovertibile libertà d'azione dei *mercatores* nella prima fase della cosiddetta rivoluzione economica medievale, ossia fra XI e XII secolo, una nozione cruciale anche storiograficamente almeno fino agli anni '70 del secolo scorso, vista la dimensione vistosamente istituzionale degli spazi rappresentati dai mercati e dalle fiere e il nesso fortissimo che legava questi spazi economici e i tempi che li prevedevano al sistema di regole giurisdizionali di signori e sovrani. In questo caso le eventuali *libertates* economiche di mercanti e commercianti potrebbero apparire piuttosto una funzione della loro appartenenza politica e della *fides* che li univa ad un signore territoriale che non il risultato di un' indimostrabile e generica libertà economica o imprenditoriale in senso moderno<sup>2</sup>.

Un esempio piuttosto chiaro di come la *libertas* economica, più che definire in assoluto l'azione economica di gruppi o persone, si declinasse concretamente in termini funzionali alle qualità sociali e politiche dei gruppi e delle persone è offerto dall'espressione alquanto nota e studiata *libertas ecclesiae*<sup>3</sup>. Con questa espressione canonisti e romanisti intendevano, fra l'altro, riferirsi al diritto e dovere degli enti ecclesiastici e delle persone che li rappresentavano di tutelare economicamente le istituzioni sacre: il lemma *libertas* conteneva dunque un molteplice significato, che connetteva le prerogative di eccezionalità economica riguardanti le *res ecclesiarum*, a cominciare dalla loro inalienabilità, alla quotidiana amministrazione delle medesime, una quotidianità amministrativa che prevedeva al tempo stesso la possibilità di commerciarle o di ipotecarle, di gestirle, nonostante la loro inalienabilità, come merci o come pegni<sup>4</sup>. In questa prospettiva l'immunità fiscale che proteggeva questi beni sacri dalla temuta 'invasione' da parte laica o signorile si traduceva, di giorno in giorno, come rivela la documentazione contrattuale sempre più abbondante dal XII secolo, nella 'libertà' di amministrarle in modo assai vario al fine di evitarne la dispersione e la scomparsa nell'ambito di mercati sempre più vasti<sup>5</sup>. I confini di questa libertà

<sup>2</sup> *Politiche del credito: investimento, consumo, solidarietà. Atti del Congresso internazionale (Asti, 20-22 marzo 2003)*, a cura di G. Boschiero e B. Molina, Asti 2004; *Génèse des marchés. Colloque des 19 et 20 mai 2008*, a cura di F. Bayard, P. Fridenson e A. Rigaudière, Paris 2015; cfr. S. TOGNETTI, *Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà XIII e metà XVI secolo*, «Archivio storico italiano», 173 (2015), pp. 687-717.

<sup>3</sup> B. SZABÓ-BECHSTEIN, *Libertas ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investiturstreits und seine Vorgeschichte*, Roma 1985.

<sup>4</sup> Una sintesi del problema in G. TODESCHINI, *Valore del tempo consacrato e prezzo del tempo commerciabile: le dialettiche dello scambio nel basso medioevo*, in *Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel medioevo. Atti del XXXVI Convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 1999)*, Spoleto 2000, pp. 233-256; ID., *Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione: da Graziano a Cusano*, in *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale. Atti del Convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (Roma, 19-21 settembre 2005)*, a cura di R. Lambertini e L. Sileo, Porto 2010, pp. 17-36.

<sup>5</sup> C. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Palermo 1986; C. BRITAIN BOUCHARD, *Holy Entrepreneurs. Cistercian, Knights, and Economic Exchange in Twelfth Century Burgundy*, Ithaca-London 1991; E. CONTE, *Intorno a Mosè. Appunti*

amministrativa come risulta dalla canonistica fra XII e XIII secolo, ma anche dall'epistolografia pontificia e dalle tracce contrattuali dello stesso periodo, erano molto ampi e contrattabili, sino al punto da costringere la normativa canonica duecentesca a stabilire esplicitamente il divieto per abati, vescovi o canonici di commerciare o impegnare i beni delle istituzioni sacre senza l'approvazione degli organi direttivi che attorniavano e supportavano questi vertici ecclesiali. Un esempio assai chiaro di come potesse manifestarsi nella realtà quotidiana questa forma di libertà economica orientata tanto a proteggere i beni ecclesiastici dalle ingerenze laiche quanto a potenziarne la produttività è offerto dalla normativa e dalla contrattualistica relative, fra XII e XIII secolo, al diritto dei vescovi di operare permutate fra terreni vicini al centro della diocesi ma non spettanti alla giurisdizione della diocesi e terreni lontani dal centro della diocesi ma spettanti alla sua giurisdizione. In casi come questo ai vescovi impegnati a contrattare questo tipo di scambio veniva consentito di definire il valore dei terreni in questione su basi che intrecciavano la valutazione di mercato corrente di questi beni immobili, con criteri di valutazione dipendenti dall'utilità maggiore o minore che la diocesi ricavava dall'acquisizione di un terreno più vicino e dunque meglio controllabile e sfruttabile<sup>6</sup>. Questo significava che un vescovo e la sua diocesi erano liberi di definire lo scarto di prezzo eventualmente esistente fra due terreni in termini direttamente connessi a quanto la diocesi stimava che i terreni potevano rendere, ossia in termini relativi al profitto eventualmente generato da questi beni produttivi, e cioè in termini determinati in sede politico-istituzionale e dunque vistosamente soggettivi. Analogamente nel caso di procedure creditizie come la compravendita dei censi o rendite vitalizie e l'ipoteca di beni delle chiese, intesi in linea di principio dal diritto canonico come strategie amministrative ammesse ove lo si ritenesse necessario per la sopravvivenza economica delle istituzioni sacre, l'equivalenza fra il valore dei pagamenti periodici delle rendite e la somma con la quale esse erano state acquistate oppure fra la somma prestata e il valore dei beni ipotecati, poteva lecitamente essere definito sulla base di una liberissima valutazione di queste equivalenze che a sua volta rinviava all'apprezzamento sostanzialmente soggettivo e politico delle istituzioni ecclesiastiche<sup>7</sup>. *Libertas ecclesiae* in altre parole, seppure ovviamente non si limitasse a questo, implicava una libertà di azione economica e finanche il diritto di manifestare molteplici forme di creatività economica, ovvero di al-

*sulla proprietà ecclesiastica prima e dopo l'età del diritto comune*, in A. Ennio Cortese, *Scritti*, a cura di I. Birocchi et al., I, Roma 2001, pp. 345-367; G. TODESCHINI, *Credit and Debt: Patterns of Exchange in Western Christian Society. The Medieval Shaping of the Economic Modernity*, in *Europas Aufstieg. Eine Spurensuche im späten Mittelalter*, a cura di T. Ertl, Wien 2013, pp. 139-160.

<sup>6</sup> Sintesi del tema, fonti e bibliografia in G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempo. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra medioevo ed età moderna*, Bologna 2002 (cap. 2: *Possedere e scambiare*). Utile prospettiva comparativa in *Comparative Property Law: Global Perspectives*, a cura di M. Graziadei e L. Smith, Cheltenham-Northampton 2017, cap. 16 (R. ALUFFI, D. FRANCAVILLA, *Property and the Religious Sphere*).

<sup>7</sup> TODESCHINI, *Credit and Debt*.

lestire procedure economiche nuove, talvolta tutte da inventare, per chi, come i responsabili consacrati delle *res ecclesiarum*, aveva il dovere di gestire beni di altissimo significato tanto economico quanto simbolico rivestendo dunque il ruolo del tutto esclusivo di loro amministratore. Il fatto che la proprietà dei beni immobili delle chiese facesse capo agli enti sacri e non alla persona dell'abate o del vescovo<sup>8</sup>, al quale era piuttosto riservato il ruolo di amministratore dei beni che componevano il patrimonio consacrato, rendeva d'altra parte più agevole la manifestazione di forme di libertà economica che, da questo punto di vista, potevano apparire ed essere catalogate come strategie impersonali, funzionali al mantenimento dell'indispensabile equilibrio economico delle istituzioni sacre e non come accorgimenti profittevoli per gli individui che rappresentavano le istituzioni stesse.

Ben diverso risulta invece, alla lettura delle fonti che compongono il diritto canonico fra XII e XIII secolo, ma anche di quelle che esprimono le legislazioni locali cittadine italiane, il significato degli spazi di libertà economica e di iniziativa imprenditoriale di cui fossero protagonisti le persone comuni ancorché ben note e riconoscibili dal punto di vista professionale. A parte poi dovrà essere considerato ciò che le fonti ci dicono dell'eventuale libertà o non libertà economica delle persone di fama incerta, di cittadinanza dubbia oppure anche semplicemente ma evidentemente ignote all'interno del perimetro cittadino o rurale che le varie forme di diritto incrociandosi fra loro venivano regolando.

I regolamenti delle arti e in particolare quelli della *mercatura* oltre che molti statuti cittadini ci informano, fra Due e Quattrocento, di come si allestisse lo spazio e anche il tempo della libertà economica di contadini, artigiani e commercianti, ovverossia dei cittadini comuni o degli abitanti della campagna, sulle piazze di mercato delle città italiane<sup>9</sup>. Appare evidente, considerando situazioni economiche e politiche assai diverse, come, ad esempio quelle rappresentate da Piacenza, Treia, Firenze, Bologna o Siena<sup>10</sup>, in un arco cronologico che va dal Due al Quattrocento, quanto stretto e minuzioso fosse il controllo dell'esercizio delle pratiche commerciali che si svolgevano nelle piazze dei mercati, e cioè all'interno degli spazi istituzionalmente riconoscibili come economici, esercitato da parte della potente arte dei mercanti, ossia da parte delle oligarchie

<sup>8</sup> CONTE, *Intorno a Mosè*.

<sup>9</sup> *Le regole dei mestieri e delle professioni: secoli XV-XIX*, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano 2000; *Storia del lavoro in Italia, 2, Il medioevo*, a cura di F. Franceschi, Roma 2017.

<sup>10</sup> *Statuti delle Società del popolo di Bologna, 2, Società delle arti*, a cura di A. Gaudenzi, Roma 1896 (*Fonti per la storia d'Italia*, 4), 4, 16, 23; *Corpus statutorum mercatorum Placentiae (secoli XIV-XVIII)*, a cura di P. Castignoli e P. Racine, Milano 1967; *Statuto dell'Arte della lana di Firenze*, a cura di A.M. Agnoletti, Firenze 1940; si veda il saggio di Donata Degrassi in *Le regole dei mestieri e delle professioni*; A. MERIGGI, *Arti e mestieri legati al cibo negli statuti comunali della valle del Potenza. I casi di Appignano e Treia*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, II, Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014, pp. 79-90; *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra due e Trecento*, a cura di G. Piccinni, Pisa 2008.

economico-politiche che in queste città tendevano ormai ad identificarsi con il potere governativo o comunque a condizionarlo da vicino. Così come a Siena nel Trecento l'*ordo divitum hominum*, il governo dei Nove secondo la definizione datane da Bartolo da Sassoferrato, e di cui recentemente ha scritto Gabriella Piccinni<sup>11</sup>, aveva introdotto un regime di cooptazione fondato su regole fluide di esclusione, inclusione e sorveglianza tanto delle dinamiche di cittadinanza quanto di quelle specificamente economiche, anche in altre città ristretti gruppi di cittadini fra i più ricchi e potenti nel momento in cui assumevano la guida del governo economico fissavano regole e criteri finalizzati a stabilire quello che retoricamente veniva chiamato il *bonum commune civitatis*. Se si rinuncia a leggere un'anacronistica volontà di razionalizzazione economica nelle regole di mercato che questi gruppi fissavano per commercianti e artigiani medi e piccoli e per chi portava i propri prodotti agricoli al mercato, si vedrà con chiarezza che esse in realtà avevano l'obiettivo di definire con precisione i confini della libertà di azione economica e la temporalità commerciale di coloro che a tutti gli effetti non dovevano essere i protagonisti del mercato ma soltanto gli attori subordinati di un gioco economico saldamente nelle mani di pochi gruppi familiari e privilegiati. Per questi motivi, ad esempio, a Bologna, i tintori erano impegnati con giuramento a sottostare all'arte dei mercanti a sua volta nettamente ed esplicitamente esclusiva. Mentre a Piacenza se da un lato l'arte dei mercanti stabiliva che il mercato del filo poteva aver luogo solo in una determinata piazza (Sant'Andrea del Borgo) e solo in un certo giorno della settimana (il venerdì), d'altro canto imponeva la misura e la dimensione delle pezze di tessuto commerciabili lecitamente. In entrambi i casi come in molti altri, i cosiddetti 'forestieri' erano tenuti sotto stretto controllo da sequenze normative intese visibilmente ad evitarne la concorrenza, proibendone la libera partecipazione al mercato: il tutto per mezzo di un linguaggio ovvero sia di dispositivi giuridici che, come ben risulta dal capitolo 384 degli statuti dell'arte dei mercanti di Piacenza<sup>12</sup>, fondeva del tutto esplicitamente la logica della partecipazione al mercato con quella della cittadinanza che a sua volta rinviava alla gerarchia delle arti impostata sulla supremazia dell'oligarchia mercantile: «È stabilito che nessuna persona né mercante forestiero può né deve vender panni di lino, né di lana né di fustagno nella città di Piacenza né nel suo distretto, se non sia prima accolto come cittadino e abbia giurato obbedienza ai consoli dei mercanti affinché

<sup>11</sup> G. PICCINNI, *Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l'usura (1332-1340)*, in *Fedeltà ghibellina, affari guelfi*, pp. 209-289; EAD., *Differenze socio-economiche, identità civiche e «gradi di cittadinanza» a Siena nel Tre e Quattrocento*, in *Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, a cura di C. Lenoble e G. Todeschini, «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 125 (2013), 2, <<http://journals.openedition.org/mefrm/1304>> (05/2024).

<sup>12</sup> *Corpus statutorum mercatorum Placentiae*, p. 113: «Item statuerunt quod nullus homo vel foresterius» (la traduzione è di Renato Bordone: <<http://rm.univr.it/didattica/fonti/bordone/sez2/cap31.htm>> (05/2024).

non commetta frode nella sua arte». A Firenze, del resto, come è notissimo, il controllo da parte dell'oligarchia denominata arte della lana sulla lavorazione e il commercio dei filati era assoluto e articolato dal punto di vista normativo in termini quanto mai perentori e minuziosi. Benché come ha notato qualche anno fa Francesco Ammannati il dettato statutario dell'arte sia l'«espressione di un'unica voce, quella dei gruppi di potere che fissarono le regole»<sup>13</sup>, appare tuttavia evidente la volontà di questa minoranza potente e agguerrita rivelata appunto dalla documentazione statutaria di inibire nello stesso tempo tanto la libertà economica dei *minus potentes* quanto di definirne gli spazi di cittadinanza. Bisogna dunque porre l'accento sulle implicazioni, anche in questo caso fortissime, della normativa riguardante il mercato della lana che avevano a che fare con la relazione fra interno ed esterno, fra cittadini e forestieri, e insomma fare attenzione al fatto che la sequenza normativa mentre, da un lato, imponeva un limite fortissimo e regole ferree alla libertà di fabbricazione e di commercio del filato ai cittadini, d'altro canto stabiliva principi di governo politico autoritario ed esclusivo organizzati a partire da logiche economiche di tipo monopolistico. Stephan Epstein ha del resto da tempo insistito sull'importanza e il peso effettivi dell'autorità della «corporazione ombrello»<sup>14</sup> costituita dall'arte della lana ovvero dell'oligarchia laniera a Firenze, un'importanza e un peso di certo travalicanti la dimensione economica nel senso tecnico a noi oggi familiare, ma piuttosto pervasivi dell'intero sistema politico. Quelli che la storiografia recente ha chiamato i «limiti della libertà di azione»<sup>15</sup> dei lavoratori nelle città, e dunque le possibilità associative o imprenditoriali che caratterizzavano quanti componevano la gerarchia di maestri lavoratori e garzoni ma anche produttori, rivenditori e distributori di merci, erano dunque determinati o comunque fortemente condizionati dal controllo di gruppi interfamiliari economicamente e politicamente potenti, che, nel momento in cui dettavano i criteri di definizione delle logiche di cittadinanza le venivano articolando per mezzo dei lessici dell'organizzazione economica quotidiana.

Se, a questo punto, si sposta l'attenzione su quanti nelle città italiane ed europee non risultavano inclusi nello spazio di una cittadinanza almeno parziale, ma anzi ne apparivano esclusi o semi-esclusi in conseguenza della loro condizione di (come dicono i giuristi sin dal Duecento) *nimis obscuri*<sup>16</sup>, ci si trova davanti a

<sup>13</sup> F. AMMANNATI, «Se non piace loro l'arte, mutinla in una altra». I «lavoranti» dell'Arte della lana fiorentina tra XIV e XVI secolo, «Annali di storia di Firenze», 7 (2021), pp. 5-33, p. 7: <[https://doi.org/10.13128/Annali\\_Stor\\_Firen-12293](https://doi.org/10.13128/Annali_Stor_Firen-12293)> (05/2024).

<sup>14</sup> S.R. EPSTEIN, *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Preindustrial Europe*, «The Journal of Economic History», LVIII (1998), pp. 684-713, p. 690, citato da AMMANNATI, «Se non piace loro l'arte», p. 11. Cfr. *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, New York-Cambridge 2008.

<sup>15</sup> AMMANNATI, «Se non piace loro l'arte».

<sup>16</sup> Cfr. G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all'età moderna*, Bologna 2007; ID., *Come Giuda. La gente comune e i giochi dell'economia alle origini dell'epoca moderna*, Bologna 2011.

spazi e tempi dell'agire economico che le fonti dell'epoca ci raffigurano come informi e indefiniti più ancora che come proibiti e fuori legge. Come è stato fatto notare, fra gli altri, dai lavori di Samuel Cohn, di Franco Franceschi, di Giuliano Pinto, e dalla raccolta di studi sul cosiddetto 'petit peuple' nell'Occidente medievale curata nel 1999 da Bognioni, Delort e Gauvard<sup>17</sup>, al di là della nota separazione fra arti maggiori e minori, fra «popolani grassi (...) imparentati co' grandi»<sup>18</sup> e popolo minuto («'mptotenti»), al di là dunque della gerarchia solo apparentemente nitida che scandiva la piramide economico-istituzionale costituita da padroni, lavoratori e apprendisti, il mondo del lavoro medievale era costituito da un vasto stuolo di praticanti, lavoratori a domicilio e stagionali, addetti a funzioni minute e accessorie, composto e alimentato dalla massa di *pauperes* che abitava campagne e città e che a sua volta comprendeva accanto ad uomini poveri e di origine ossia di fama ignota, tutto un mondo di donne e fanciulli a tutt'oggi difficile da studiare in ragione della scarsità e della rarità della documentazione rimastaci<sup>19</sup>. Benché si possa discutere, come è stato fatto da parte della storiografia rappresentata ad esempio da Francis William Kent, delle relazioni «verticali»<sup>20</sup>, che associavano in reti di tipo complesso, per dirla con Franco Franceschi<sup>21</sup>, gli appartenenti a ceti sociali molto distanti in termini di potere sociale ed economico, e si possa dunque mettere in discussione l'esistenza di conflitti di classe per il basso medioevo o almeno per quello italiano, rimane tuttavia indubbio che il vasto mondo del lavoro subalterno e imprecisa-

<sup>17</sup> S.K. COHN jr., *Popular protest in late medieval Europe: Italy, France, and Flanders*, Manchester 2004; ID., *Lust for Liberty. The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425*, Cambridge Mass. 2006; F. FRANCESCHI, «E seremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Pisa 2013; G. PINTO, *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Roma 2008; *Le petit peuple dans l'Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités*, a cura di P. Bognioni, R. Delort e C. Gauvard, Paris 2003.

<sup>18</sup> DINO COMPAGNI, *Cronica*, a cura di D. Cappi, Roma 2000, I 5, p. 9: «Li 'mpotenti non erano aiutati, ma i grandi gli offendevano, e così i popolani grassi o, che erano negli ufici, e imparentati con grandi: e molti per pecunia erano difesi dalle pene del comune in che cadevano».

<sup>19</sup> D. BALESTRACCI, «Li lavoranti non cognosciuti». *Il salariato in una città medievale (Siena 1340-1344)*, «Buletto senese di storia patria», 82-83 (1975-1976), pp. 67-157; R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988; D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996; F. FRANCESCHI, *Les enfants au travail dans la manufacture textile florentine des XIVe et XVe siècles*, «Médiévales», 30 (1996), pp. 69-82; A. BELLAVITIS, *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, Roma 2016; *Rémunérer le travail au Moyen Âge: pour une histoire sociale du salariat*, a cura di P. Beck, Ph. Bernardi e L. Feller, Paris 2014; F. FRANCESCHI, *Mestieri, botteghe e apprendisti nelle imbreviature di Matteo di Biliotto, notaio fiorentino dell'età di Dante*, in *Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, a cura di A. Ambrosio, R. Di Meglio e B. Figliuolo, Battipaglia 2018, pp. 555-572.

<sup>20</sup> F.W. KENT, *Household and lineage in Renaissance Florence. The family life of the Capponi, Ginori, and Rucellai*, Princeton 1977; ID., «Un paradiso habitato da diavoli»: ties of loyalty and patronage in the society of Medicean Florence, in *Le radici cristiane di Firenze*, a cura di A. Benvenuti Papi, F. Cardini e E. Giannarelli, Firenze 1994, pp. 183-210.

<sup>21</sup> F. FRANCESCHI, *Il mondo dei salariati urbani*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. Carocci, Roma 2010, pp. 289-306 (poi in ID., «E seremo tutti ricchi», VI).

mente raffigurato dalle regole di arti e corporazioni non godeva di una buona fama socio-professionale né era costituito da persone in possesso di una cittadinanza credibile, sicché dunque gli spazi e i tempi dell'azione economica praticati da questo popolo invisibile o semi-visibile tanto più si riteneva dovessero essere sottoposti a controllo quanto più apparivano confusi e irregolari, discontinui e anomali. La moltitudine di «categorie di lavoratori che sfuggivano al diretto controllo delle corporazioni o che semplicemente non venivano menzionate nei documenti ufficiali», di cui ha scritto Francesco Ammannati, per Firenze, non sfuggivano tuttavia, nella loro componente più precaria ed instabile, al controllo forse indiretto ma certo pienamente efficace esercitato su di loro dall'insieme normativo riguardante coloro che vivevano ed agivano sul confine della cittadinanza e ai margini della socialità riconoscibilmente cristiana che, sola, poteva garantire la libertà economica intesa tanto come diritto di scelta imprenditoriale quanto come affidabilità contrattuale. Gli «iscardassieri», i «pettinatori», i «vergheggiatori» che l'anonimo autore della cronaca del tumulto dei Ciompi rappresenta sprezzantemente come una «minutaglia» di «giente che nacque ieri»<sup>22</sup>, analogamente del resto alle folle di lavoratori migranti che in Toscana ma anche in Provenza o in Renania venivano accolte volentieri dalle città ed erano poi, all'occorrenza, censite fra i bisognosi di cure degli ospedali<sup>23</sup>, rimango-

<sup>22</sup> *Cronica prima d'Anonimo*, in *Il tumulto dei Ciompi. Cronache e memorie*, a cura di G. Scaramella, Bologna 1917-1934 (*Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, 18/3), p. 77: «E si diliberarono d'accrescere l'arti minute; là dov'erano XIII che le fossono XVII, a ciò che fossino più forti; e così si fece. La prima arte nuova si furono ciascuno che stava ad arte di lana: cioè fattori, lanini, istamaiuoli, garzone ch'andasse a la tinta, o a tiratoio, o a telaia, riveditori, iscioglitori, divettini; iscamatini, vergheggiatori, iscardassieri, pettinatori, e apenichini, e tessitori. Tutti costoro erano insieme a un'arte collegati; erano per numero d'uomini novemila. D'arme questi portavano, per loro insegna, l'agnolo colla spada [in] mano e colla croce. La seconda arte nuova si furono: tintori, e purgatori, e cardatori, e cardaiuoli, e tessitori di sciamiti, e di drappi. Questi furono tutti a un'arte. E si portarono, per loro segnia [insegna], un braccio con una spada in mano, e scritto nella detta spada: Giostizia; e questo braccio è bianco nel campo vermiglio. La terza arte si furono: cimatori, e rimendatori, e tiratoiai, e lavatori, e farsettai, e sarti e calzaiuoli, e banderai. Tutti costoro, collegati a un'arte, portarono per loro insegna un braccio del nostro Signore, vestito, ch'uscita di cielo e teneva in mano un ramo d'ulivo. E così s'accrescerono l'arti minute 13 migliaia d'uomini. I signori priori e tutto il collegio diliberarono d'ardere tutti gli scuittini [i risultati degli scrutini] del comune; e così si fé. E si si fece il nuovo. E si divisono gli uffici per questo modo: che l'arti maggiori avessono [avessero] tre priori, e le XIII arte avessono altri tre, e che le tre arti nuove avessero altri tre priori; e confalone della giostizia andasse in catuna [ciascuna] parte una volta; e così tutti gli altri uffici andassero per terza; e così rimasono d'accordo»; *Cronica seconda d'Anonimo*, ivi, p. 121; S.K COHN jr., *The Laboring Classes in Renaissance Florence*, New York 2013, p. 68 sgg.; Id., *Lust for Liberty*; F. FRANCESCHI, *La mémoire des laboratores à Florence au début du XVe siècle*, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», XLV (1990), pp. 1143-1167; Id., *Oltre il "Tumulto": i lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze 1993; A. STELLA, *La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail*, Paris 1993.

<sup>23</sup> PINTO, *Il lavoro, la povertà*. Cfr. *Ospedali nell'Italia medievale*, a cura di M. Gazzini, <[http://rm.univr.it/repertorio/rm\\_gazzini\\_ospedali\\_medioevo.html#Risorse](http://rm.univr.it/repertorio/rm_gazzini_ospedali_medioevo.html#Risorse)> (05/2024); la collana *Ospedali medievali tra carità e servizio*, 7 voll., Pisa 2004-2020; *Politiche di misericordia fra*



no sostanzialmente prive di voce nelle fonti a nostra disposizione, ma è di loro che si parla per mezzo dei lessici del diritto, dell'economia e della cura pastorale quando se ne calcola il salario<sup>24</sup> oppure se ne stabilisce la fondamentale inaffidabilità giuridica e la scarsa attitudine religiosa<sup>25</sup>. Questi «minuti» e «minutissimi», siano essi operai impiegati nell'arte della lana, oppure messi pubblici, soldati, serve e lavandaie, muratori, manovali, facchini, «guardacastroni» o «erbolai», spesso di origine incerta e di provenienza oscura, forestieri dunque oltre che «minuti» ed oscuri ovverossia *viles*, conoscono in definitiva spazi e tempi di libertà economica sostanzialmente coincidenti con l'angustia spaziale e temporale della cittadinanza loro concessa, una cittadinanza *sub dubio*, perpetuamente a rischio e facilmente cancellata dal discredito che accompagnava in sede teologico-morale e giuridica la condizione dei salariati ricapitolata significativamente dalla parola *mercenarii*<sup>26</sup>.

Accanto alla minorità economica di costoro, «minuti» e «minutissimi», tuttavia, anche le minorità economiche delle donne di minor potere sociale e di chi professava la fede ebraica consentono di riflettere ulteriormente sui confini spaziali e temporali delle libertà economiche alla fine del medioevo. Come è spesso stato ricordato, e ancora di recente dai lavori di Anna Bellavitis<sup>27</sup>, lo spazio lavorativo femminile inteso come dimensione salariale comune e quotidiana, ben lontana dalla eventuale imprenditorialità delle donne appartenenti ai clan familiari dominanti o ad essi associati, tende all'invisibilità, sia in conseguenza dell'estraneità delle donne alla socialità economica codificata dalle arti o dalle corporazioni, sia, forse soprattutto, in ragione della subalternità sociale e familiare che contraddistingueva lo status delle donne dei ceti meno abbienti. In effetti, come ha scritto Gabriella Piccinni, i «lavoratori non organizzati nelle arti, tra i quali si colloca la massima parte delle lavoratrici insieme a molti lavoratori» costituivano grandissima parte del mondo salariale, ed anche in quest'ambito, l'ambito cioè del lavoro non istituzionalizzato, la scarsa visibilità del lavoro delle donne equivaleva alla cancellazione o alla minimizzazione del «riconoscimento sociale del loro lavoro»<sup>28</sup>. In altre parole il lavoro delle donne appartenenti ai ceti socialmente meno privilegiati aveva un valore tanto simbolico quanto monetario inferiore a quello degli uomini degli stessi ceti, per quanto basso esso potesse comunque risultare. Anche in questo caso, dunque, gli spazi di libertà economica non potranno essere con-

*teorie e prassi. Confraternite, ospedali e monti di pietà. XIII-XVI secolo*, a cura di P. Delcorno, Bologna 2017.

<sup>24</sup> *Rémunerer le travail*.

<sup>25</sup> TODESCHINI, *Visibilmente crudeli*.

<sup>26</sup> ID., *Wealth, value of work and civic identity in the medieval theological discourse (XII-XIV C.)*, in *Reichtum im späten Mittelalter: politische Theorie, ethische Norm, soziale Akzeptanz*, a cura di P. Schulte e P. Hesse, Stuttgart 2015, pp. 55-68.

<sup>27</sup> BELLAVITIS, *Il lavoro delle donne*.

<sup>28</sup> G. PICCINNI, *Le donne nella vita economica, sociale e politica dell'Italia medievale*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 5-46, p. 34.

siderati in modo appropriato senza tener conto di quanto essi dipendessero direttamente dai ruoli civici, che, nel caso delle donne appartenenti al mondo dei «minuti» e «minutissimi», erano forzatamente rinviati a spazi domestici e vicinali, extra-istituzionali, non inseriti «nel sistema corporativo»<sup>29</sup>, insomma assai ambiguamente connessi al perimetro pubblico del cosiddetto 'bene comune'. Il fatto che il lavoro delle donne appartenenti ai gruppi sociali meno abbienti e meno visibili in termini di cittadinanza, come pure quello degli uomini analogamente appartenenti all'oscuro mondo dei *viles et nimis obscuri*, risultasse molto frequentemente iscritto nelle reti di relazione economica che la storiografia definisce informali, non determinava un allargamento degli spazi di libertà economica o una dilatazione dei tempi dell'agire economico di queste persone<sup>30</sup>. La libertà di cui esse potevano godere, piuttosto, si configurava da questo punto di vista come assenza di regole o come elusione normativa. Il dubbio e il sospetto che circondava questa dimensione informale delle relazioni economiche, fossero esse commerciali, creditizie o imprenditoriali, è del resto stato ampiamente indagato dagli storici negli ultimi anni. Si trattava, nel caso dell'azione economica dei *minuti* e *minutissimi* attivi nella periferia della sfera lavorativa organizzata dalle arti, di spazi economici informali assai lontani dall'informalità tuttavia ben visibile dei legami di clientela di cui ha per esempio scritto Luigi Provero<sup>31</sup>, o dall'informalità elitaria che definiva il campo d'azione e la libertà di chi gestiva i primi mercati assicurativi analizzati da Giovanni Ceccarelli<sup>32</sup>. Appare insomma di grande importanza distinguere accuratamente tra l'informalità economica che garantiva spazi e tempi di libertà per gli appartenenti alla *civitas* nel pieno senso del termine, l'informalità economica per così dire verticale che stabiliva nessi di clientela e definiva i limiti dell'azione economica di chi vi partecipava dal basso all'alto del sistema sociale, e infine l'informalità economica che ambiguamente permetteva ma al tempo stesso limitava e rendeva sospetta la postura e l'azione economica di chi era meno riconoscibile e affidabile in città come nel contado.

Un caso tutto particolare di libertà economica condizionata, di notevole significato tuttavia e in qualche modo esemplarmente rappresentativo di come le *libertates* economiche medievali potessero coincidere con la delimitazione dell'appartenenza ad uno spazio civico, è costituito dagli spazi e dai tempi dell'azione economica ebraica in Italia e in Europa fra XIII e XV secolo<sup>33</sup>. Prima di questo periodo le notizie riguardanti le attività economiche svolte dagli ap-

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> TODESCHINI, *Visibilmente crudeli; Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. Carboni e M.G. Muzzarelli, Bologna 2014.

<sup>31</sup> L. PROVERO, *Vassallaggio e reti clientelari. Una via per la mobilità*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, pp. 437-451.

<sup>32</sup> G. CECCARELLI, *Un mercato del rischio: assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale*, Venezia 2012.

<sup>33</sup> Per quanto segue cfr. G. TODESCHINI, *La banca e il ghetto. Una storia italiana*, Roma-Bari 2018; ID., *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma 2018.

appartenenti ai gruppi ebraici insediati dall'epoca imperiale romana nell'Europa meridionale e dal IX/X secolo in quella settentrionale appaiono discontinue. Tuttavia a partire dal Duecento il coinvolgimento di membri delle comunità ebraiche europee nel sistema di relazioni creditizie che caratterizzava la svolta economica dell'Occidente soprattutto a partire dal XII secolo, venne creando uno spazio e una temporalità finanziarie specificamente riservati agli ebrei più facoltosi da parte dei poteri sovrani e signorili. Questa novità non eliminò almeno fino al XVI secolo la vasta gamma di attività economiche ebraiche che, dalla viticoltura all'artigianato tessile all'imprenditorialità concernente la produzione e il commercio di svariati beni di consumo, come ad esempio lo zucchero, il sale, il corallo, la seta, vedeva da lungo tempo associati ebrei e cristiani appartenenti per lo più ai ceti di media e mediocre ricchezza presenti nelle città e nei regni dell'Europa cristiana. La massa disagiata dei lavoratori a giornata ossia del popolo 'minuto' ebraico sfugge in gran parte, come nel caso del popolo 'minuto' cristiano, allo sguardo storico e solo di recente la storiografia si sta rendendo conto del fatto che la realtà ebraica basso-medievale era, come quella cristiana, strutturata secondo una logica piramidale che prevedeva una diminuzione della libertà di azione economica e al tempo stesso una minore visibilità della medesima più ci si allontanava dal centro e dal vertice della compagine sociale. Si venne dunque creando una relazione privilegiata fra la minoranza ebraica più agiata e con maggiore disponibilità di denaro liquido, ossia fra le oligarchie ebraiche che guidavano le comunità socialmente complesse degli ebrei in terra cristiana, e il sistema delle oligarchie o dei poteri sovrani cristiani. L'affidamento ai rappresentanti delle élites economiche ebraiche presenti nelle città e nei regni della gestione di una parte del sistema di relazioni creditizie di cui città e territori vivevano, mentre da un lato determinò una minor visibilità documentaria degli spazi economici ebraici che non coincidevano con il prestito a interesse, e contemporaneamente produsse l'eliminazione o la rarefazione della maggior parte delle attestazioni della presenza e dell'attività del popolo 'minuto' ebraico, degli ebrei poveri, inaugurò d'altro canto tanto la rappresentazione stereotipata dell'usura come professione tipicamente ebraica quanto un'immagine della libertà economica e della ricchezza degli ebrei altrettanto stereotipata. In realtà proprio l'affidamento della gestione di banche di prestito da parte dei poteri cristiani ai membri più ricchi delle comunità ebraiche, ben lungi dal costituire una rappresentazione sintetica del ruolo economico ebraico in ambiente cristiano alla fine del medioevo offre allo storico la possibilità di studiare da vicino un caso emblematico di libertà economica condizionata dall'appartenenza civica<sup>34</sup>,

<sup>34</sup> A. TOAFF, *Judei cives? Gli Ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», 4 (2000), pp. 11-36; O. CAVALLAR, J. KIRSHNER, *Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, «Jewish history» 25 (2011), pp. 269-318; G. TODESCHINI, *I diritti di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti*, in *I frati osservanti e la società in Italia nel secolo XV. Atti del XL convegno internazionale (Assisi-Perugia, 11-13 ottobre 2012)*, Spoleto 2013, pp. 253-277; ID., *Les pauvres et les Juifs. Deux groupes complémentaires dans le discours théologico-juridique chrétien médiéval*, in

un'appartenenza civica, in questo caso, vincolata e perimetrata dall'identità religiosa e culturale. La situazione italiana, molto ben documentata, consente un approfondimento analitico della questione particolarmente interessante.

In effetti, diversamente da quanto avveniva nel caso dei commercianti, prestatori e artigiani ebrei attivi nei regni di Napoli e di Sicilia, e di quelli presenti durante il XII secolo nel regno d'Inghilterra, e durante il XIII secolo nel regno di Francia oltre che in alcune città tedesche, la cui condizione di ambigua sudditanza era comunque regolata a partire dal ruolo economico giocato dai più abbienti fra gli ebrei che abitavano un territorio, i gestori ebrei dei banchi di prestito convenzionati con le città italiane centrosettentrionali pattuivano con i governi cittadini il diritto/dovere di svolgere l'attività di credito su pegno in cambio di un diritto di soggiorno, ovvero di una cittadinanza parziale, e cioè a tempo determinato e qualitativamente limitata. Nell'arco di anni equivalente alla cosiddetta 'condotta' degli ebrei in una determinata città o in un territorio, i gestori dei banchi di prestito godevano di norma della libertà di commerciare i pegni non riscossi e di intraprendere attività commerciali ed agricole. Non erano tuttavia titolari di diritti politici, benché la cittadinanza limitata e a tempo che li tutelava li esentasse quasi sempre dall'obbligo di presentarsi se convocati davanti a un tribunale ecclesiastico. La libertà economica dei cosiddetti 'banchieri' ebrei italiani dalla fine del Duecento a tutto il Quattrocento consisteva dunque nel diritto/dovere di esercitare al di là del prestito a interesse svariate attività commerciali e imprenditoriali per un periodo determinato, quello di durata della 'condotta' e all'interno dello spazio sul quale ricadeva la giurisdizione della città che con loro pattuiva<sup>35</sup>. Il fatto stesso che, concludendosi la 'condotta', questi uomini e donne d'affari avessero l'obbligo di liquidare i loro averi e di partire entro una scadenza fissata, chiarisce che la libertà d'azione di cui godevano era comunque subordinata alle logiche politiche che affermavano o negavano la loro appartenenza, per quanto circoscritta, al corpo civico<sup>36</sup>.

*Byzance et l'Europe. L'héritage historiographique d'Évelyne Patlagean. Actes du colloque international (Paris, 21-22 novembre 2011)*, a cura di C. Delacroix-Besnier, Paris 2016, pp. 133-142; ID., *Les riches, les pauvres, les juifs. Vivre le stéréotype pendant qu'on survit*, in *Être juif et pauvre. Rôles sociaux et capacités d'agir en mondes chrétiens et musulmans (Moyen Âge-époque moderne)*, a cura di M. Gasperoni e D. Mano, in corso di stampa.

<sup>35</sup> ID., *Christian perceptions of Jewish economic activity in the Middle Ages*, in *Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden. Fragen und Einschätzungen*, a cura di M. Toch, München 2008, pp. 1-16.

<sup>36</sup> Cfr. E. TRANIELLO, *Gli ebrei e le piccole città: economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004; A. TOAFF, *Comuni italiani e cittadini ebrei nel tardo Medioevo*, in *Gli ebrei nell'Italia centro settentrionale fra tardo Medioevo ed età moderna, secoli XV-XVIII*, a cura di M. Romani e E. Trainello, Roma 2012, pp. 29-46; "Interstizi". *Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal medioevo all'età moderna*, a cura di U. Israel, R. Jütte e R.C. Mueller, Roma 2010; C. DENJEAN, J. SIBON, *Citoyenneté et fait minoritaire dans la ville médiévale. Étude comparée des juifs de Marseille, de Catalogne et de Majorque au bas Moyen Âge*, «Histoire urbaine», 32 (2011), 3, pp. 73-100.

Il caso delle libertà economiche ebraiche, e cioè la concessione condizionata di uno spazio fisico e cronologico di azione economica ad una minoranza al tempo stesso cittadina e straniera, ad una minoranza cioè costantemente a rischio di espulsione, offre allo storico la possibilità di osservare la dialettica delle libertà economiche medievali attraverso il prisma di una relazione, come fu quella ebraico-cristiana basso-medievale italiana, emblematicamente rappresentativa del rapporto che nelle città e negli stati connetteva strettamente l'agire economico quotidiano con l'identità politica, religiosa, culturale e linguistica di chi era economicamente attivo. In questa prospettiva risulta sufficientemente chiaro che sia la minorità civica determinata da una religione e da una cultura differenti, come nel caso ebraico, sia la minorità civica determinata da condizioni sociali ed economiche che escludevano dal godimento della cittadinanza piena o anche parziale, erano all'origine di una riduzione della libertà d'azione e di iniziativa economica e di una regolamentazione più o meno stretta dei modi e dei tempi in cui essa poteva manifestarsi. Nell'ambito di questa logica tanto la libertà economica di chi possedeva una discreta ricchezza, come nel caso delle élites ebraiche costituite dai titolari dei banchi di prestito convenzionati, quanto al contrario la libertà economica di chi si trovava in uno stato di deprivazione e di povertà relativa, come nel caso degli appartenenti al popolo minuto cristiano o ebraico, dipendevano sostanzialmente, più che dalla capacità di spesa e di investimento di queste persone, dalla loro appartenenza più o meno evidente e riconoscibile al mondo dei non *cives*, dei semi-*cives* o invece dei *cives* a tutti gli effetti.

Resta da chiedersi fino a che punto questa tensione dialettica fra piena appartenenza civica e libertà economica effettiva abbia condizionato la modernizzazione<sup>37</sup> europea dei mercati e dei giochi economici e fino a che punto questa modernizzazione l'abbia eliminata.

<sup>37</sup> Cfr. *Religion and trade: cross-cultural exchanges in world history, 1000-1900*, a cura di F. Trivellato, L. Halevi e C. Antunes, Oxford 2014; F. TRIVELLATO, *Il commercio interculturale. La diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali in età moderna*, Roma 2016 (ed. orig. Yale 2009); ID., *The promise and peril of credit. What a forgotten legend about Jews and finance tells us about the making of European commercial society*, Princeton 2019.